



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PROVINCIALE

Tra

l'ASP AMBITO 9 (C.F. 92024900422, P.IVA 02546320421), in persona del legale rappresentante *p.t.* Dott.ssa Gianfranca Schiavoni nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliata presso la propria sede a Jesi (AN), Via A. Gramsci n. 95 (PEC: asp.ambitonove@emarche.it), in proprio e in qualità di Ente Capofila per conto degli Ambiti Territoriali Sociali nn. VIII, X, XI, XII e XIII;

- “ASP” “Ente affidante” o “Amministrazione procedente”;

e

Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina “Padre Oscar” ONLUS (C.F.: 92025390425; P.IVA: 02791470426) con sede a Jesi (AN), 7P.zza Federico II, n. 6, in persona del legale rappresentante *p.t.* Sig. Marco D'Aurizio, in composizione plurisoggettiva, in qualità di capogruppo, assieme alla **Fondazione Caritas Senigallia ETS** (C.F.: 92022600420; P.IVA: 02618400424), con sede a Senigallia (AN), P.zza Garibaldi n. 3, in persona del legale rappresentante *p.t.* Sig. Giuliani Giancarlo, all'Associazione di Solidarietà **SS. Annunziata O.d.V.** (C.F.: 93097620426 e P.IVA: 93097620426), con sede legale in Ancona (AN), Via Podesti n. 12, in persona del legale rappresentante *p.t.* Sig. Marco Curzi, e alla **C'entro Appennino Cooperativa Sociale** (C.F. e P.IVA: 02898390428), con sede legale a Fabriano (AN), P.zza Garibaldi n. 64, in persona del legale rappresentante *p.t.* Sig.ra Donati Beatrice;

- “Soggetti Attuatori” o “EAP” o “ETS”

* * *

Premesso che:

- con Decreto n. 467 del 13.12.2021, il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato l'Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento Sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità;

- al fine di offrire l'intervento sociale più adeguato all'esigenza del caso e nel minor tempo possibile, in armonia con i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, è opportuno ricondurre a sistema le risorse offerte dagli Ambiti Territoriali il cui territorio compone la Provincia di Ancona;

- tra gli Ambiti Territoriali Sociali nn. VIII, IX, X, XI, XII e XIII è stato stipulato un apposito accordo con il quale l'ASP AMBITO 9, quale Ente Capofila dell'ATS IX, è stata nominata a sua volta Ente Capofila del progetto che si intende realizzare con la presente convenzione;

- detto accordo è stato approvato dagli organi competenti dei citati ATS, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione n° 1 del 01.03.2023 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale VIII;
- Deliberazione n° 6 del 02.02.2023 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale IX;
- Deliberazione n° 6 del 13.02.2023 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale X;
- Deliberazione n° 114 del 15.03.2023 della Giunta Comunale del Comune di Ancona;
- Deliberazione n° 14 del 22.02.2023 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale XII;
- Deliberazione n° 4 del 31.01.2023 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale XIII;

- In seguito alla sua approvazione l'accordo è stato sottoscritto dai legali rappresentanti degli ATS coinvolti;

- con il predetto accordo gli Ambiti Territoriali Sociali indicati in epigrafe hanno conferito all'ASP AMBITO 9 i poteri necessari per il compimento di tutte le azioni propedeutiche e necessarie alla realizzazione del Servizio di Pronto Intervento Sociale Provinciale tra cui, in particolare, l'individuazione dell'Ente Attuatore;

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, in data 21.04.2023, l'ASP AMBITO 9, in esecuzione della Determinazione del Direttore n. 103 del 30.03.2023 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento Progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la Determinazione del Direttore n. 103 del 30.03.2023 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico e i relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione alla procedura ad evidenza

pubblica di co-progettazione proposte dagli Enti del Terzo Settore [Allegato n. 1];

- l'Avviso pubblicato dall'ASP AMBITO 9 in data 21.04.2023 di apertura dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento Progettuale (DP) [Allegato n. 2];

- il verbale della Commissione di Valutazione Tecnica istituita dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte progettuali pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'Ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la Determinazione del Direttore. n. 158 del 12.05.2023 di conclusione del procedimento più volte richiamato, con cui è stato individuato l'EAP per la creazione di un partenariato, volto alla realizzazione delle azioni descritte nell'Avviso Pubblico [Allegato n. 4];

- la Determinazione del Direttore n. 205 del 10.07.2023 con cui è stato approvato il Progetto Definitivo;

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto-dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della presente Convenzione, mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

- la Legge 08.11.2000 n. 328 e s.m.i.;

- la Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

- la Legge 06.06.2016 n. 106 e s.m.i.;

- la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

- la Legge 04.08.2017 n. 124 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.200 n. 267 e s.m.i.;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

- il Piano Sociale Regionale 2020/2022, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con Deliberazione amministrativa del 12 maggio 2020, n. 109;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 *“Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore”*;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) *“Inclusione”*, come approvato, da ultimo, con Decisione della Commissione europea C (2021) n. 6257 del 20 agosto 2021;
- il Decreto n. 467 del 13.12.2021, il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l’Avviso 1_2021 PrIns approvato con Decreto del Direttore Generale del per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 467 del 23.12.2021;
- Deliberazione n° 1 del 01.03.2023 del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale VIII;
- Deliberazione n° 6 del 02.02.2023 del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale IX;
- Deliberazione n° 6 del 13.02.2023 del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale X;
- Deliberazione n°114 del 15.03.2023 della Giunta Comunale del Comune di Ancona;
- Deliberazione n° 14 del 22.02.2023 del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale XII;
- Deliberazione n° 4 del 31.01.2023 del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale XIII;
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l’ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 20.05.2021;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) La presente Convenzione regola il rapporto di collaborazione, tra le parti in epigrafe indicate, finalizzato alla realizzazione del Servizio di Pronto Intervento Sociale Provinciale, descritto nel Progetto Definitivo e nel relativo piano finanziario concordati all’interno del Tavolo di co-progettazione. [Allegato 4]

1.2) Il Progetto Definitivo è allegato alla Convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, in essa sono indicati gli obiettivi che si intende raggiungere, le azioni che l’EAP deve porre in essere per perseguire i predetti scopi, nonché le tempistiche progettuali.

1.3) L’ EAP, con la sottoscrizione del presente atto si impegnano affinché le attività co- progettate con l’ASP AMBITO 9 siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, l'EAP e l'ASP AMBITO 9 si assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale ai sensi del successivo art. 8, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

1.5) Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione eventuali interventi, diversi quelli descritto nel Progetto Definitivo, che un Ambito Territoriale Sociale dovesse richiedere all'EAP. Dette attività, pur se motivate dalle stesse necessità che hanno portato all'utilizzo del servizio di pronto intervento sociale ovvero destinate ai medesimi soggetti, rimangono disciplinati dagli accordi conclusi individualmente dai singoli Ambiti Territoriali Sociali con l'EAP.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente convenzione ha validità a far data dal 01.06.2023 e fino al 31.12.2023.

2.2) Le attività descritte nel Progetto Definitivo dovranno essere avviate entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente accordo e l'Ente Attuatore ne dovrà darne espressa comunicazione scritta all'ASP AMBITO 9.

2.3) La presente convenzione potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori 12 mesi.

2.4) Potranno essere disposte eventuali proroghe qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti, si verifichi una sospensione del servizio; in questo caso la proroga avrà la medesima durata del periodo di sospensione.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (lavoratori subordinati e/o prestatori d'opera intellettuale e/o fornitori di servizi nonché unità di personale a qualunque titolo operanti che non rientrino nelle predette categorie), e finanziarie individuate nel Progetto Definitivo [Allegato n. 5].

3.2) Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, saranno messe a disposizione dell'EAP le risorse economiche di cui al successivo art. 6.

3.3) Le somme di denaro di cui al precedente comma costituiscono il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e devono, pertanto, intendersi comprensive di Iva, se e nella misura in cui è dovuta ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo

presentata dall'EAP, come declinata all'interno del tavolo di co-progettazione.

4.2) Il personale dei Soggetti Attuatori, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) I Responsabili-Coordinatori del progetto, come individuati nell'Ambito della procedura di co-progettazione saranno, oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con l'ASP AMBITO 9 che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Il rapporto tra gli EAP ed il personale dagli stessi impiegato, quali lavoratori subordinati, prestatori d'opera intellettuale o di servizi ovvero collaboratori ad altro titolo, è regolato dalle vigenti norme di legge e regolamentari della Repubblica Italiana dettate in tema di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato, di previdenza sociale, assicurazioni obbligatorie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché dalle disposizioni contenute nei singoli contratti di lavoro individuali, stipulati tra gli Enti Attuatori ed i predetti soggetti, che non si pongano in contrasto con la presente disposizione.

4.5) Si applicano altresì i CCNL delle singole categorie, a cui appartengono i soggetti impiegati per la realizzazione delle attività progettuali, sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'ASP AMBITO 9, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Il personale impiegato dal Soggetto Attuatore sarà tenuto a svolgere i propri compiti e le proprie mansioni con la dovuta diligenza, instaurando a tutti i livelli un rapporto di collaborazione ispirato ai principi di buona fede e correttezza e in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) Il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa obbligatoria in favore delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali nelle quali è direttamente coinvolto il proprio personale, a qualsiasi titolo operante, con la conseguenza che l'ASP AMBITO 9 è sollevata da qualunque azione, domanda o altra pretesa che possa loro derivare, in capo ai terzi danneggiati, direttamente od indirettamente, dalle attività di diretta competenza di ciascun ETS, previste dalla presente Convenzione o comunque volte alla realizzazione degli obiettivi dalla stessa fissati.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività di propria competenza diretta, ciascuno degli Enti Attuatori ha stipulato un'apposita polizza assicurativa, valida per tutto il periodo della convenzione, per i rischi derivanti da responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività e, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € 300.000,00 per sinistro. Gli ETS si impegnano a comunicare, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione i dati identificativi delle rispettive polizze mediante messaggio di posta elettronica certificata.

5.4) Il Soggetto Attuatore si impegna, in ogni caso, a manlevare o comunque tenere indenne l'ASP AMBITO 9 da ogni domanda, azione o pretesa che terzi possano vantare nei confronti dell'Amministrazione procedente in ragione del fatto illecito commesso dal personale impiegato da ciascun ETS nella realizzazione delle azioni previste nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

6.1) Il contributo per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Pronto Intervento Sociale Provinciale, come descritto nel Progetto Definitivo, ammonta a € 30.000,00, Iva inclusa se applicabile. Tale importo è ripartito in € 10.000,00, volti a finanziare le spese per l'allestimento delle infrastrutture organizzative e strumentali del servizio, e € 20.000,00 per finanziare il suo funzionamento durante il periodo di vigenza della presente convenzione.

6.2) L'importo di cui al precedente comma sarà ripartito tra gli Ambiti Territoriali in epigrafe indicati nella seguente maniera:

ATS	Contributo
ATS VIII - Terre della Marca Senone	6.113,58 €
ATS IX - Jesi	8.291,59 €
ATS X - Fabriano	3.540,68 €
ATS XII - Falconara	5.459,42 €
ATS XIII - Osimo	6.594,73 €
TOTALE	30.000,00 €

6.3) Le parti concordano sin da ora di concedere all'Ambito Territoriali Sociale XI la facoltà di aderire alla presente convenzione nell'ipotesi in cui la stessa venisse rinnovata ai sensi del precedente articolo 2 comma 3. L'ATS XI, nel caso volesse avvalersi di tale diritto, dovrà darne comunicazione scritta, mediante messaggio di posta elettronica indirizzato all'Ente Attuatore e all'Ente Capofila, entro i 14 giorni precedenti la data di scadenza della Convenzione, indicata all'art. 2 comma 1. In tal caso il riparto del contributo sarà il seguente;

ATS	Contributo
ATS VIII - Terre della Marca Senone	4.843,70 €
ATS IX - Jesi	6.569,31 €

ATS X - Fabriano	2.805,23 €
ATS XI - Ancona	6.231,42 €
ATS XII - Falconara	4.325,42 €
ATS XIII - Osimo	5.224,91 €
TOTALE	30.000,00 €

6.4) Tra le Amministrazioni Pubbliche in epigrafe indicate non sussiste alcun vincolo di solidarietà; le stesse rispondono, per la realizzazione dei servizi e gli interventi di cui al Progetto Definitivo, nel limite massimo indicato nelle tabelle di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6.5) L'EAP accetta espressamente quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà un apposito conto corrente bancario, indicando, nei propri atti, gli estremi del procedimento indetto dall'Amministrazione procedente e, in particolare, i codici CUP e CIG che verranno da quest'ultima comunicati.

6.6) Il soggetto attuatore si impegna a comunicare all'ASP AMBITO 9, tramite messaggio PEC, le coordinate bancarie ed ogni altro dato identificativo del conto corrente di cui al precedente punto entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

6.7) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere, in qualsiasi forma, anche parzialmente, la presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della stessa e il risarcimento dei danni causati all'ASP AMBITO 9. È fatto divieto di appaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato come definiti nel Progetto Definitivo, pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione ed il risarcimento dei danni. Rimane salvo il diritto dell'ASP AMBITO 9 di chiedere gli ulteriori ed eventuali ritorsi previsti dalla vigente disciplina di riferimento.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in applicazione del principio di buona fede e correttezza – di comunicare all'ASP AMBITO 9 eventuali criticità e problematiche che dovessero insorgere nella vigenza della presente convenzione, al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) L'ASP AMBITO 9 assicura il monitoraggio delle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della presente Convenzione, riservandosi il diritto di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini

della buona riuscita delle azioni previste, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad attuare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.3) Gli EAP con cadenza trimestrale procederanno alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'ASP AMBITO 9 possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli artt. 92 e 93 del CTS.

8.4) La rendicontazione di cui al precedente comma consiste nell'invio all'ASP AMBITO 9, da parte dei Soggetti Attuatori, della documentazione che giustifichi le spese sostenute per la realizzazione delle azioni previste nel presente atto, in relazione alle quali gli EAP si impegnano sin da ora a richiedere che i propri fornitori includano nei documenti contabili e/o di trasporto il CUP ed il CIG che saranno indicati dall'Amministrazione procedente.

In particolare:

- a. le unità di personale impiegate andranno rendicontate mediante la produzione di un prospetto riepilogativo delle risorse umane impiegate, dei relativi contratti di lavoro, dei “*timesheet*” mensili di ciascuna di esse, adottando il modello fornito dall'ASP AMBITO 9 [Allegato n. 6], una relazione trimestrale delle attività svolte, le buste paga mensili per il periodo di vigenza della presente convenzione e l'attestazione dei versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali versati;
- b. l'acquisto di beni e servizi andrà rendicontato mediante la produzione delle fatture di acquisto, emesse nelle modalità di cui al precedente capoverso, nonché i contratti di acquisto o di fornitura se conclusi in forma scritta;
- c. gli incarichi affidati a liberi professionisti o lavoratori autonomi muniti di partita Iva andranno rendicontati mediante la produzione del contratto professionale o della lettera di incarico, del *curriculum vitae* del soggetto affidatario accompagnato, ove applicabile, da una copia fotostatica (anche in formato digitale) del tesserino rilasciato dall'ordine professionale di appartenenza, dei “*timesheet*” mensili, delle relazioni trimestrali delle attività svolte e della fattura o altro documento contabile quietanzato.

8.5) La documentazione di cui al precedente comma dovrà essere inviata dall'ETS all'ASP AMBITO 9 entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla fine del trimestre di riferimento.

8.6) A conclusione delle attività oggetto del partenariato, l'EAP presenterà, entro e non oltre 30 giorni, una relazione conclusiva, nella quale dovranno essere descritte le attività svolte, e l'eventuale impatto sociale, sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto Definitivo

[Allegato 5].

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) La sottoscrizione della presente Convenzione comporta per l'EAP la nomina a Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata della convenzione e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE n. 2016/679 l'incarico è conferito limitatamente ai dati trattati in esecuzione delle azioni previste nella presente convenzione e nei suoi allegati; la durata dell'incarico coincide con quella della convenzione

9.2) I soggetti attuatori si obbligano ad adottare e porre in essere tutte le misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscano il rispetto degli standard fissati del predetto regolamento per il trattamento dei dati e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

9.3) In particolare il Soggetto Attuatore dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare (ASP AMBITO 9), anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come previsto dall'articolo 32 del regolamento UE;
- d) rispettare le condizioni previste dall'art. 28 commi 2 e 4 Reg. n. 2016/679, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;
- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; in particolare, tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati dall'articolo 33 che impone la notifica al Garante dell'eventuale violazione, da parte di terzi, dei dati personali entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;

- g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;
- h) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Art. 10 – (Inadempimento e penale)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'ASP AMBITO 9 si riserva la facoltà di irrogare una penale rapportata all'entità dell'inadempimento, da valutarsi in relazione al pregiudizio arrecato al regolare svolgimento delle attività e al danno d'immagine subito dall'Amministrazione; rimane in ogni caso salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione è tenuta a contestare gli addebiti entro e non oltre venti (20) giorni dal loro accertamento, l'EAP può formulare controdeduzioni scritte nel termine di dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione con cui vengono mosse le predette contestazioni. L'ASP AMBITO 9, nel caso vengano formulate controdeduzioni scritte, potrà irrogare la penale di cui al primo periodo previa adozione di un apposito atto motivato del RUP che tenga conto delle argomentazioni svolte dall'EAP.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto non ancora erogato al tempo dell'inadempimento. Nel caso in cui l'inadempimento consista nell'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione, dal Progetto Definitivo, anche in seguito alle variazioni di cui al precedente art. 8, la penale sarà liquidata in un importo da € 50,00 a € 500,00 per singola fattispecie tenuto conto della gravità, della reiterazione e del protrarsi dell'inadempimento.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata agli indirizzi in epigrafe indicati.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni, comunicata a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. Per grave inadempimento si intende il mancato avvio delle attività previste nel Progetto Definitivo nel termine di 30 giorni; la fornitura di beni o servizi qualitativamente e quantitativamente difformi da quanto previsto dalla presente Convenzione e dai suoi allegati se tale difformità pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione procedente; l'ingiustificato ritardo nella rendicontazione delle spese, come definita all'art. 8, per un periodo superiore a 60 giorni; la

sostituzione del personale impiegato con soggetti che non possiedono pari competenza, professionalità ed esperienza in violazione dell'art. 4 comma 6. La casistica di cui al precedente periodo non costituisce un elenco tassativo e la gravità di eventuali inadempimenti da parte dei Soggetti Attuatori è rimessa all'insindacabile valutazione dell'Amministrazione precedente.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la presente Convenzione si intende risolta di diritto nelle seguenti ipotesi: a) dichiarazione di fallimento dell'ETS partner ovvero apertura di una procedura concorsuale a suo carico ovvero ancora avvio di una delle procedure previste dal D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 (c.d. *Codice della Crisi d'Impresa*); b) avvio della procedura di liquidazione volontaria dell'EAP; c) cessione dell'azienda, ovvero del ramo in cui rientra la presente convenzione, da parte dell'ETS; d) realizzazione di una delle operazioni di cui al Capo X, Titolo V, Libro V del Codice Civile, nonché al Titolo II della Direttiva (UE) 2017/1132, che risultino in uno spostamento della sede sociale in uno Stato non soggetto alle regole del REG.(UE) 1215/2012; e) interruzione non motivata delle attività; f) quando sia accertato che l'EAP abbia reso dichiarazioni mendaci e in conseguenza di esse sia stato scelto come partner, ovvero che in capo all'Ente Attuatore sia riconosciuta la responsabilità amministrativa derivante da reato, ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001 n. 117, per uno dei delitti di cui al Titolo II del Libro II del Codice Penale e di cui all'art. 640 c.p., nella sua forma aggravata prevista al comma 2 n. 1), e all'art. 640 *bis* c.p.; g) violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; h) violazione della disciplina detta in materia di contratti di lavoro e dal CCNL applicabile sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; i) inottemperanza a quanto previsto dalla Legge 04.08.2017 n. 124 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo; l) violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; m) inadempienza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 4 della presente convenzione; n) mancato o tardivo invio delle comunicazioni di cui agli artt. 5 comma 3 e 6 comma 3 della presente Convenzione.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà essere comunicata per iscritto mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

11.4) In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, l'ASP AMBITO 9 liquiderà le sole spese da questo sostenute fino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, previa loro rendicontazione. Gli Enti Attuatori sono in ogni caso obbligati a restituire, a semplice richiesta scritta e senza eccezioni, gli importi di cui al precedente art. 6 che residuino al momento della risoluzione, nonché le somme impiegate per far fronte a spese che, seppur rendicontate, non siano state riconosciute coerenti con il Progetto Definitivo. Rimane in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione precedente a richiedere il risarcimento del danno.

11.5) È comunque sempre riservata all'ASP AMBITO 9 la facoltà di non avvalersi della risoluzione

ma di chiedere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e di esigerne anche coattivamente l'esecuzione.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.

Art. 13 – (Controversie e Foro competente)

13) Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione è competente esclusivamente il Foro di Ancona.

Art. 14 – (Registrazione)

14) La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell'EAP.

Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente Convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- 1) Determinazione del Direttore n. 103 del 30.03.2023;
- 2) Avviso pubblicato dall'ASP AMBITO 9 in data 21.04.2023;
- 3) Progetto Definitivo, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario;
- 4) Determinazione del Direttore n. 158 del 12.05.2023;
- 5) Determinazione del Direttore n. 205 del 10.07.2023;
- 6) Modello di Timesheet.

Jesi (AN), li _____

Per l'ASP AMBITO 9 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Gianfranca Schiavoni

Per la Fondazione Centro Servizi Caritas “*Padre Oscar*” Onlus il legale rappresentante *p.t.* Dott. Mario D’Aurizio

per la Fondazione Caritas Senigallia ETS il legale rappresentante *p.t.* Sig. Giuliani Giancarlo

per l’Associazione di Solidarietà SS. Annunziata O.d.V. il legale rappresentante *p.t.* Sig. Marco Curzi

Per la C’entro Appennino Cooperativa Sociale il rappresentante *p.t.* Sig.ra Donati Beatrice

Il sottoscritto Marco D’Aurizio, nella qualità di Legale Rappresentante *p.t.* dell’Ente Attuatore fondazione Centro Servizi Caritas Jesina “*Padre Oscar*”, dichiara di aver preso perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente gli artt. 6) “*Contributo per la realizzazione degli interventi*”, 10) “*Inadempimento e penale*” e 11) “*Risoluzione*” e 13) “*Controversie e Foro competente*”.

..... (AN), li

Il sottoscritto Giuliani Giancarlo, nella qualità di Legale Rappresentante *p.t.* dell’Ente Attuatore Fondazione Caritas Senigallia ETS, dichiara di aver preso perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente gli artt. 6) “*Contributo per la realizzazione degli*

interventi", 10) *"Inadempimento e penale"* e 11) *"Risoluzione"* e 13) *"Controversie e Foro competente"*.

..... (AN), li

Il sottoscritto Marco Curzi, nella qualità di Legale Rappresentante *p.t.* dell'Ente Attuatore Associazione di Solidarietà SS. Annunziata O.d.V, dichiara di aver preso perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente gli artt. 6) *"Contributo per la realizzazione degli interventi"*, 10) *"Inadempimento e penale"* e 11) *"Risoluzione"* e 13) *"Controversie e Foro competente"*.

..... (AN), li

La sottoscritta Donati Beatrice, nella qualità di Legale Rappresentante *p.t.* dell'Ente Attuatore [...], dichiara di aver preso perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente gli artt. 6) *"Contributo per la realizzazione degli interventi"*, 10) *"Inadempimento e penale"* e 11) *"Risoluzione"* e 13) *"Controversie e Foro competente"*.

..... (AN), li
